



Informazioni tecniche – Protezione degli animali n. 18.7

Esposizioni e borse di settore con pesci d'acquario e di stagno

Dal 1° marzo 2018 le manifestazioni che coinvolgono gli animali devono essere effettuate conformemente ai requisiti degli articoli 30a e 30b dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), al fine di garantire che gli stessi ricevano un trattamento rispettoso e che le loro esigenze di base siano maggiormente considerate.

Le presenti informazioni tecniche specificano le disposizioni di cui sopra per quanto riguarda le borse di settore e le esposizioni con pesci d'acquario e di stagno. Esse sono destinate a tutte le associazioni coinvolte in qualità di organizzatori e ai partecipanti nonché ai servizi veterinari cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

Obblighi delle persone coinvolte

In occasione di manifestazioni, la responsabilità per il trattamento rispettoso degli animali spetta sia agli organizzatori sia ai singoli partecipanti. Pertanto, entrambe le parti sono obbligate a ridurre al minimo il rischio di ferimenti o malattie e a evitare dolori, sofferenze o lesioni. Gli animali devono inoltre essere protetti da sovraccarico, cfr. articolo 30a capoverso 1 OPAn.

Di seguito vengono indicati separatamente gli obblighi degli organizzatori e quelli dei partecipanti.

Obblighi degli organizzatori

Oltre ai compiti organizzativi, agli organizzatori viene assegnata una funzione di sorveglianza, in quanto devono adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui i partecipanti non adempiano ai loro obblighi. Inoltre, sono tenuti a fornire informazioni alle autorità di esecuzione, cfr. articolo 30a capoversi 5 e 6 OPAn.

Obbligo di autorizzazione per manifestazioni che coinvolgono gli animali

Le borse di settore sono sempre soggette ad autorizzazione, perché sono luoghi in cui si commercia con gli animali a titolo professionale, cfr. articolo 13 LPAn, articolo 104–106 OPAn e Informazioni tecniche USAV n. 12.2 «Obbligo di autorizzazione e formazione per le borse di settore». Queste norme si applicano anche al cosiddetto «baratto». L'organizzatore deve quindi richiedere per tempo un'autorizzazione al servizio veterinario cantonale competente. I moduli di domanda sono disponibili sul sito Internet dei Cantoni.

Secondo il diritto federale sulla protezione degli animali, le esposizioni di pesci d'acquario e di stagno in cui non vengono venduti o scambiati animali non sono soggette a obbligo di autorizzazione; questo vale anche per le manifestazioni con specie di pesci soggette ad autorizzazione, cfr. articolo 89 OPAn. I Cantoni hanno tuttavia il diritto di emanare ulteriori prescrizioni e richiedere un'autorizzazione per le manifestazioni che coinvolgono gli animali. L'obbligo di autorizzazione può avere la sua base giuridica anche nella legislazione sulle epizootie. Gli organizzatori devono quindi informarsi per tempo sulla situazione giuridica specifica presso il servizio veterinario cantonale competente e, se necessario, richiedere un'autorizzazione.

Informazioni preliminari per i partecipanti e controllo degli ingressi

Una comunicazione scritta ai partecipanti sui loro obblighi in materia di protezione degli animali in occasione della manifestazione favorisce una procedura rispettosa e previene rischi inutili. Essa include informazioni sulle norme per l'accudimento degli animali, sui contenitori per la presentazione, sulla prevenzione sanitaria e sul divieto di mettere in vendita animali il cui benessere è stato compromesso dall'allevamento.

Controllando ogni animale per verificare la presenza di sintomi di malattia e di caratteristiche ottenute in base a obiettivi di allevamento non ammessi prima dell'apertura della manifestazione, è possibile raggiungere gli obiettivi di una manifestazione che rispetti le norme sulla protezione degli animali. È ragionevole scrivere queste informazioni, insieme ai dettagli organizzativi, in un regolamento della manifestazione e distribuirlo a tutti i partecipanti.

Rifiutare i pesci d'acquario e di stagno con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento non ammesse

I partecipanti non sono autorizzati a portare alla manifestazione pesci che presentano caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento: su questo tema si prega di consultare il paragrafo qui di seguito «Divieto di partecipazione per pesci d'acquario e di stagno con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento».

Se gli organizzatori apprendono che i partecipanti non rispettano tale obbligo, devono allontanare i pesci interessati dalla manifestazione, cfr. articolo 30a capoverso 5 in combinato disposto con il capoverso 4 lettera b OPAn.

Ridurre al minimo i rischi di malattia e di sovraccarico

Un requisito fondamentale di una manifestazione è consentire esclusivamente che vi partecipino soltanto animali sani e che il loro benessere sia garantito, cfr. articolo 30a capoverso 4 lettera a OPAn.

Al fine di evitare il trasferimento di agenti patogeni tra animali di allevamenti diversi attraverso l'uso congiunto di attrezzature e strutture, ogni espositore può utilizzare le proprie attrezzature solo per i propri animali.

Gli organizzatori devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti specifici, cfr. articolo 30a capoverso 2 OPAn:

- Provvedere a un **elenco** aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante il nome e l'indirizzo, le specie animali, il nome scientifico, la varietà di allevamento e il numero di animali. È opportuno inviare ai partecipanti un modello per questo elenco. In questo modo può essere compilato e presentato insieme alla domanda di iscrizione.
- Occorre fare attenzione affinché gli animali non soffrano per il **rumore, compresa musica alta, o per i fattori climatici**, ad esempio per la luce del sole con il riscaldamento dell'acqua nel contenitore o per una temperatura dell'acqua troppo bassa.
- In occasione di esposizioni di più giorni, per gli acquari da interno deve essere rispettato il **ritmo giorno/notte**.
- Gli animali **messi alla prova in modo eccessivo** dalla situazione devono essere adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno. In condizioni di stress, i pesci mostrano comportamenti sospetti, come nuotare freneticamente senza una direzione precisa, urtare contro le pareti, aumento della respirazione o comportamento apatico fino all'immobilità.
- L'area di ristorazione per il pubblico deve essere **separata** dall'area riservata agli animali.

Persona incaricata di sorvegliare lo svolgimento della borsa di settore

Gli organizzatori devono verificare che i partecipanti adempiano ai loro obblighi. In caso contrario devono adottare i provvedimenti necessari, cfr. articolo 30a capoverso 5 OPAn. Per il controllo, gli organizzatori designano utilmente una o più persone che sorveglino il benessere degli animali durante l'intero orario di apertura della borsa di settore e che forniscano informazioni all'autorità di esecuzione su richiesta.

Obblighi dei partecipanti

Responsabilità del benessere degli animali

I partecipanti sono responsabili del benessere dei loro animali.

Solo animali sani possono partecipare a una borsa di settore, cfr. articolo 30a capoverso 4 lett. a OPAn. Gli animali non possono essere esposti a rischi che possono causare dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico, cfr. articolo 30a capoverso 1 OPAn.

Divieto di partecipazione per pesci d'acquario e di stagno con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento

Gli animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi o il cui allevamento sia vietato non possono essere esposti alle manifestazioni. Un obiettivo di allevamento non ammesso è dimostrato dal fatto che l'esemplare soffre di limitazioni delle funzioni corporee e/o della percezione sensoriale o presenta differenze rispetto al comportamento tipico della specie, cfr. articolo 25 capoverso 2 OPAn e allegati 1 e 2 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento.

È vietato l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni e l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici, cfr. articolo 25 capoverso 3 OPAn.

Aggravi dovuti all'allevamento si verificano in gruppi di pesci e varietà di allevamento indicati qui di seguito. Gli individui con le caratteristiche e i sintomi elencati non possono quindi essere esposti:

- **I pesci rossi con escrescenze cutanee alla testa che compromettono il loro benessere**, cfr. articolo 2 lettera b (ferimenti) e allegato 2 numero 3.1.3 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento. Riguarda ad esempio i *pesci rossi testa di leone* o *Ranchu e Pompom* nonché *Oranda testa rossa (redcap)* con escrescenze cutanee estreme che coprono occhi, bocca o narici.
- **I Pearlscale Goldfish (*Oranda chicco di riso*) e altri pesci con varietà di squame suscettibili da compromettere il loro benessere**, quali squame calcificate, rigide, lontane dal corpo, cfr. allegato 2 numero 3.3 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento.
- **I pesci con capacità natatorie gravemente compromesse a causa di un accrescimento talmente eccessivo delle pinne** da rendere impossibile un controllo del nuoto adeguato alla specie, cfr. allegato 2 numero 6.3.3 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento. Riguarda, ad esempio, le *varietà di allevamento orifiamma (coda a velo) di pesci rossi, guppy, pesci combattenti, pesci angelo (scalari)*.

L'allevamento di pesci d'acquario e di stagno con parti del corpo mancanti o con malformazioni è vietato se il benessere degli animali ne è gravemente compromesso, cfr. articolo 25 capoverso 3 lettera a OPAn. Pertanto, tutti gli individui delle seguenti varietà di allevamento rientrano nel divieto di partecipazione:

- pesci con **occhi a palla, occhi telescopici e occhi celestiali** a causa degli occhi all'insù o fortemente sporgenti, cfr. articolo 10 lettera b dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento.
- **I Platy Balloon / Molly Balloon**, che hanno problemi natatori a causa della forma del corpo fortemente compressa, cfr. articolo 25 capoverso 3 lettera a OPAn, articolo 9 lettera c numero 3 e allegato 2 numero 6.3.6 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento. L'elenco non è esaustivo.
- **I ciclidi pappagallo**, in quanto soffrono di problemi natatori a causa della loro forma corporea fortemente compressa, nonché di gravi problemi di nutrizione, movimento e difficoltà respiratorie, nel comportamento sessuale o di cura della nidata, cfr. articolo 25 capoverso 3 lettera a OPAn, articolo 9 lettera c numero 3 e allegato 2 numero 2.1.3, 6.3.6, 6.4 e 6.5 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento.

- **I pesci rossi a forma ovoidale** che non possono nuotare secondo le necessità della specie a causa della forma del corpo fortemente compressa e della mancanza di stabilità dovuta all'assenza o al forte arretramento della pinna dorsale, cfr. articolo 9 lettera c numero 3 e allegato 2 numero 6.3.6 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento.
- **I pesci rossi Tosa** che non riescono pressoché a nuotare a causa di un accrescimento eccessivo delle pinne, cfr. articolo 9 lettera c numero 3, allegato 2 numero 6.3.3 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento.
- **I ciclidi flowerhorn** a causa della loro eccessiva aggressività, che rende impossibile o molto difficile la convivenza con i conspecifici o con altri pesci, cfr. articolo 25 capoverso 3 lettera b OPAn.

Ulteriori obblighi dei partecipanti in qualità di offerenti di animali sono elencati nei paragrafi «Norme sul commercio internazionale delle specie protette» e «Obbligo di informazione, limitazioni alla vendita di animali».

Divieto di detenere, allevare ed esporre pesci geneticamente modificati (ad es. GloFish®)

In Svizzera è vietato commercializzare o detenere privatamente animali geneticamente modificati per scopi commerciali (tranne che per scopi di ricerca, terapia e diagnostica), cfr. articolo 9 della legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (LIG). Sono quindi vietati sia la detenzione e l'allevamento sia l'esposizione e il commercio di pesci geneticamente modificati per scopi diversi dalla ricerca, dalla terapia e dalla diagnostica.

Trattamento rispettoso dei pesci d'acquario e di stagno

La manipolazione degli animali deve essere ridotta al minimo. Gli acquari con pesci non devono essere collocati sul pavimento, ad eccezione dei contenitori più grandi per i pesci di stagno, che non possono essere sollevati a causa del loro peso. Al pubblico non deve essere concesso di toccare gli acquari dal di fuori o di mettervi le mani dentro. Idealmente, i contenitori sono protetti da strutture stabili, ad esempio telai di legno, per evitare che scivolino e cadano dai tavoli.

I pesci venduti devono essere consegnati nell'acqua del loro acquario e in contenitori a tenuta stagna con pareti interne lisce o in sacchetti per il trasporto. I contenitori per il trasporto devono essere dotati di protezione visiva e dal freddo/calore. Tale protezione visiva e climatica può essere garantita, ad esempio, avvolgendo i sacchetti con carta di giornale. Per i trasporti di diverse ore, si consiglia di immettere ossigeno nei sacchetti di trasporto o di azionare una pompa ad aria a batteria nel contenitore di trasporto.

Requisiti degli acquari per l'esposizione degli animali

A causa dei requisiti minimi molto bassi previsti dall'ordinanza sulla protezione degli animali per le **dimensioni minime delle vasche** di acquari per pesci a scopo ornamentale, queste **non possono essere inferiori** nemmeno per il ricovero temporaneo degli animali nelle borse di settore. Per quanto riguarda le dimensioni minime della vasca, si applicano pertanto le disposizioni dell'allegato 2 tabella 8 OPAn.

Al contrario, la **densità di pesci consentita** secondo l'allegato 2 tabella 8 OPAn può essere aumentata di conseguenza **per le borse di settore** di durata massima di un giorno. Nella scelta della densità di occupazione, occorre tenere conto delle esigenze delle rispettive specie ittiche.

Nelle **borse di settore** gli acquari non soddisfano le attuali aspettative di una detenzione di animali il più possibile adeguata alla specie e possono quindi essere utilizzati solo per un ricovero a breve termine. L'USAV raccomanda pertanto all'organizzatore di fornire al pubblico del materiale informativo adeguato.

Nelle **esposizioni** che durano più giorni, è opportuno presentare, nella misura del possibile, acquari spaziosi ed allestiti in modo esemplare.

Gli acquari devono essere sufficientemente grandi per ospitare le attrezzature necessarie e per consentire agli animali di utilizzarle in modo adeguato alla loro specie. Essi devono essere allestiti e

sistemati in modo che il pericolo di ferimento degli animali sia minimo, la loro salute non sia compromessa e gli animali non possano fuggire, cfr. articolo 7 capoverso 1 OPAn. Il clima deve essere adeguato agli animali.

Il numero di esemplari per acquario deve essere adeguato al **comportamento sociale** delle rispettive specie ospitate. La maggior parte delle specie ittiche sono sociali e devono quindi essere ospitate in coppie o gruppi. Tuttavia, per evitare ferimenti, i tipici pesci solitari, come i pesci combattenti maschi, i *Labeo bicolor* adulti e i pesci coltello, nonché i pesci con un comportamento territoriale pronunciato, dovrebbero essere presentati nella quantità di un solo esemplare di ciascuna specie per acquario. A seconda delle circostanze, questi pesci possono richiedere una protezione visiva aggiuntiva tra gli acquari.

Allestimento degli acquari

- **Copertura / protezione visiva / settore di ritiro:** gli acquari devono essere completamente coperti con materiale non trasparente su due lati. Per le specie che saltano, è necessaria anche una copertura traslucida verso la parte superiore (ad es. in plexiglas). Il settore di ritiro deve essere dotato di una struttura adeguata, ad esempio legno, argilla o piante, cfr. articolo 16 dell'ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali selvatici.
- Gli acquari devono avere una **qualità dell'acqua** adatta alle esigenze della rispettiva specie ittica. Occorre prestare particolare attenzione al valore del pH, alla durezza e alla temperatura dell'acqua. In occasione di esposizioni di più giorni il valore dei nitriti si deve situare all'interno dell'intervallo di sicurezza secondo il test a goccia o a strisce.
- Gli acquari devono essere collocati su una **superficie scura, non riflettente**. In occasione di esposizioni di più giorni per le specie da fondo, ad esempio il pesce gatto corazzato, è necessario un **substrato adatto**. Non è consentito l'uso di materiale appuntito.

Norme sul commercio internazionale delle specie protette

Chiunque commerci con animali elencati negli [allegati I-III](#) della Convenzione sulla conservazione delle specie minacciate di estinzione nel commercio internazionale (CITES) deve essere in grado di provare l'origine legale di ogni esemplare. La prova viene trasferita al nuovo proprietario al momento della vendita dell'esemplare, cfr. articolo 10 della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e flora protette, LF-CITES.

Tra questi rientrano il pesce gatto zebra (*Hypancistrus zebra*), tutti i cavallucci marini (*Hippocampus* spp.), diverse razze d'acqua dolce (ad es. *Potamotrygon motoro*) e gli Osteoglossidae (*Scleropages formosus* e *S. inscriptus*).

In caso di commercio a titolo professionale di specie protette, occorre tenere un registro di controllo degli effettivi, che deve indicare la provenienza e l'origine legale degli animali esposti, cfr. articolo 11 LF-CITES.

Obbligo di informazione, limitazioni alla vendita di animali

Chiunque acquisti un animale durante la borsa di settore deve essere informato per iscritto dall'offerente sulle esigenze e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Ne sono esenti le persone titolari di un'autorizzazione cantonale per la detenzione delle rispettive specie, cfr. articolo 111 OPAn.

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale, cfr. articolo 110 OPAn.

Le specie di pesci d'acquario e di stagno soggette ad autorizzazione possono essere cedute ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente, cfr. articolo 109 OPAn. I venditori devono chiedere di vedere l'autorizzazione prima di consegnare gli animali.

I servizi veterinari cantonali possono vietare il commercio di animali che richiedono un'autorizzazione come parte dell'autorizzazione stessa o formulare ulteriori condizioni.

Legislazione: Legge sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (RS 455.102.4); ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali selvatici (Ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici; RS 455.110.3); legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS 453); legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91)

Art. 13 LPAn Obbligo di autorizzazione e annuncio

¹ Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

Art. 25 OPAn Principi (Allevamento di animali)

¹ L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.

² Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.

³ Sono vietati:

- a. l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni;
- b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.

Art. 30a OPAn Obblighi delle persone coinvolte (Manifestazioni)

¹ Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico.

² Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:

- a. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l'indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali;
- b. lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
- c. gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

³ Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.

⁴ I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:

- a. partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
- b. non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); [...]

⁵ Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.

⁶ L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.

Art. 30b OPAn Superamento delle dimensioni minime per un breve periodo (Manifestazioni)

¹ Alle manifestazioni è possibile tenere gli animali in ricoveri e in parchi che derogano lievemente alle dimensioni minime di cui agli allegati 1 e 2 per una durata massima di quattro giorni. [...]

² I requisiti per gli impianti e l'illuminazione dei ricoveri e dei parchi devono comunque essere rispettate e il clima deve essere adeguato agli animali.

Art. 104 OPAn Obbligo di autorizzazione (Commercio e pubblicità con animali)

¹ Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale sul modello di formulario dell'USAV. [...]

³ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall'organizzatore.

Art. 105 OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;
- b. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;
- c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
- d. nel caso della pubblicità, è garantito che non provoca dolori o lesioni agli animali e non è lesiva in altro modo della loro dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.

² Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.

Art. 106 OPAn Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

² Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi;
- c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione;
- d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.

⁴ L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:

- a. i requisiti riguardanti la detenzione;
- b. i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.

⁵ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità.

Art. 109 OPAn Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente.

Art. 110 OPAn Limite d'età per il cessionario

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.

Art. 111 OPAn Obbligo d'informazione

¹ Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 13 LPAn oppure all'articolo 89 o 90 della presente ordinanza.

Allegato 2 Tab. 8 OPAn Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali

Acquari ^{a),b)}		
Classe di dimensione	LC (in cm)	Numero di litri per cm di pesce
1	fino a 5	0,5
2	fino a 10	0,75
3	fino a 15	1
4	fino a 20	1,25
5	fino a 30	1,75
6	fino a 40	2,25
7	oltre i 40	3

Osservazioni sulla tabella 8 (Acquari e stagni)

- a) Oltre ai volumi minimi calcolati occorre tenere conto delle esigenze particolari di ciascuna specie di pesci.
- b) Oltre ai volumi minimi calcolati occorre tenere conto delle dimensioni minime del bacino seguenti:
Lunghezza del bacino: min. 3× la lunghezza del corpo del pesce più grande
Larghezza del bacino: min. 2× la lunghezza del corpo del pesce più grande
Profondità dell'acqua: min. 1× la lunghezza del corpo del pesce più grande

Ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento:**Art. 2** Obblighi nell'allevamento

Chi alleva animali:

- b. non può perseguire obiettivi di allevamento che comportano dolore, sofferenza, lesioni o interventi incisivi sul fenotipo o sulle capacità degli animali.

Art. 9 Divieto di impiego nell'allevamento

È vietato impiegare animali nell'allevamento se:

- a. si tratta di animali che rientrano nella categoria di aggravio:
3. non può spostarsi secondo le necessità della specie.

Art. 10 Varietà di allevamento vietate

Le seguenti varietà di allevamento sono vietate:

- b. pesci rossi del tipo con occhi a palla, occhi celestiali o occhi telescopici;

All. 2 Caratteristiche e sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave

2.1 Malformazioni del cranio con conseguenze suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali:

2.1.3 conseguenze sulla capacità respiratoria;

3.1 Neoformazioni cutanee suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali:

3.1.3 escrescenze alla testa o ai setti nasali [...]

3.3 Varietà di squame suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali pinne calcificate, rigide, lontane dal corpo, come nel pesce rosso chicco di riso (Pearlscale).

6.3 Limitazioni nei movimenti dovute a:

6.3.3 accrescimento eccessivo delle pinne;

6.3.6 forma del corpo fortemente compressa che, nei pesci, porta a problemi natatori.

6.4 Problemi di nutrizione.

6.5 Problemi nel comportamento sessuale e di cura della nidiata.

Art. 16 Ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici Struttura di acquari e stagni per pesci ornamentali

Gli acquari e gli stagni per pesci ornamentali devono disporre di zone di riposo e di ritiro consone alla specie. Pietre, radici, elementi artificiali o piante devono essere sistemati in modo tale che i pesci possano ritirarsi.

Art. 10 LF-CITES Obbligo della prova (conservazione delle specie)

¹ Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

² Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

Art. 11 LF-CITES Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento

¹ Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

Art. 9 LIG Modificazioni di vertebrati mediante tecniche d'ingegneria genetica

La procreazione e la messa in commercio di vertebrati geneticamente modificati sono ammesse soltanto a scopi di ricerca, terapia e diagnostica sull'uomo o l'animale.